

Crisi d'impresa

Nel Codice un termine massimo di 12 mesi al blocco delle azioni esecutive dei creditori
Le procedure in tribunale, che spesso durano di più, rischiano di decadere alla scadenza

Debitori senza protezione nei concordati oltre l'anno

**Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei**

Rischio scadenza per i concordati preventivi. Il nuovo Codice della crisi d'impresa mette un tetto di 12 mesi alla possibilità per il debitore di utilizzare le "misure protettive", che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori contro il suo patrimonio. Un limite introdotto per recepire la direttiva Ue Insolvency (2019/1023), ma che si scontra con i tempi spesso più lunghi che i concordati hanno in Italia. Con la conseguenza che la paralisi delle azioni dei creditori potrebbe venire meno mentre la procedura di concordato è ancora in corso, facendola quindi, di fatto, decadere.

La novità dovrebbe partire dal 15 agosto, con l'entrata in vigore dell'intera riforma prevista dal Codice della crisi, inclusa la nuova fase dell'allerta che preoccupa molto imprese e operatori. Il rinvio al febbraio 2021 per le aziende più piccole (quelle non obbligate a nominare l'organo di controllo), previsto dal decreto correttivo varato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio e ora in procinto di essere esaminato dal Parlamento, viene giudicato insufficiente a evitare un boom di segnalazioni.

Che cosa prevede la riforma

Oggi, in base alla legge fallimentare, le misure protettive del debitore coprono l'intera procedura di concordato, dalla presentazione della domanda al momento in cui il decreto di omologa diviene definitivo, a prescindere dalla durata. Dal 15 agosto, invece, il blocco delle azioni dei creditori varrà al massimo 12 mesi in tutte le procedure di ristrutturazione (non nelle liquidazioni giudiziali, i vecchi fallimenti, che continueranno a offrire piena "tutela"). Il termine non è prorogabile e include anche l'eventuale periodo di protezione chiesto durante la fase di allerta (fino a sei mesi).

Un coperta che potrebbe quindi essere troppo corta per i tempi delle procedure italiane, come denunciano imprese e professionisti che avevano chiesto di

allungare i tempi. Ma il decreto correttivo non li ha modificati: «Avevamo proposto di escludere dai 12 mesi il periodo di protezione relativo all'allerta - dice Andrea Foschi, membro del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega sulla crisi d'impresa - perché non è una procedura concorsuale. Sarebbe inoltre importante dare al giudice la possibilità di decidere una proroga, valutando le merito la procedura».

Inoltre, mentre oggi le misure protettive scattano in

modo automatico con la pubblicazione della domanda di concordato, da agosto andranno chieste dal debitore e autorizzate dal giudice. Potranno quindi essere "gestite": «Bisognerà chiederle solo quando si rischia un pignoramento o la vendita all'asta - spiega Antonio Maria Leozappa, presidente dell'Associazione curatori fallimentari - Il legislatore non poteva fare altro: ha subito la direttiva Ue».

L'impatto sui concordati

Le procedure di concordato preventivo oggi sfiorano spesso i 12 mesi: accanto a tribunali più rapidi (come Milano, che chiude in media le procedure in 103 giorni), ce ne sono altri in affanno. Le ragioni sono varie e dipendono dai debitori, dai creditori e anche dal sistema giudiziario nel suo complesso.

Quali saranno gli effetti del limite di 12 mesi alla paralisi delle azioni creditorie? Alcuni debitori si potrebbero spostare sugli accordi di ristrutturazione, uno strumento oggi poco usato (382 procedure avviate nel 2018, a fronte dei 2.322 concordati) ma più rapido, in cui l'intervento del giudice è più limitato poiché viene privilegiata l'intesa fra le parti.

La riforma punta a innescare un meccanismo virtuoso. «Se gli attori delle procedure concorsuali continueranno a muoversi come hanno fatto finora, il tetto di 12 mesi sarà un problema», afferma Luciano Panzani, già presidente della Corte d'appello di Roma. «Occorre invece - prosegue - lavorare nella logica che il termine è fissato per affrontare per tempo la crisi e comporla. Va sfruttata bene l'allerta: nell'udienza che si terrà in questa fase i creditori dovrebbero già prendere posizioni definitive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo «scudo» non sarà prorogabile e non scatterà in modo automatico ma dovrà essere chiesto al giudice



PAROLA CHIAVE

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a cui può ricorrere un debitore che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza. Ha l'obiettivo di realizzare il soddisfacimento dei creditori con la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. Il Codice della crisi accentua il profilo relativo alla continuità aziendale. Per avviare la procedura il debitore presenta una proposta di concordato e un piano con le modalità e i tempi per realizzarla. È possibile fare domanda, riservandosi di presentare in seguito la proposta e il piano. Una chance confermata dal Codice che però ne riduce i tempi.



Le imprese hanno rilanciato (sul Sole 24 Ore del 21 febbraio) l'allarme per le ricadute, soprattutto sulle realtà di minori dimensioni, della nuova procedura d'allerta

L'IDENTIKIT DELLE MISURE PROTETTIVE

1

QUANTO DURANO

OGGI

Copertura totale

La legge fallimentare prevede che le misure protettive del debitore - che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio - siano efficaci fino a quando il decreto di omologa del concordato preventivo diviene definitivo

DAL 15 AGOSTO 2020

Termine massimo di 12 mesi

Il Codice della crisi prevede una durata complessiva del periodo protettivo di 12 mesi, inclusi rinnovi o proroghe. I 12 mesi comprendono anche l'eventuale periodo relativo alla nuova procedura di allerta, che può arrivare fino a sei mesi

2

COME VI SI ACCEDE

OGGI

Avvio automatico

In base alla legge fallimentare, l'accesso alle misure protettive è automatico e indissolubilmente connesso all'avvio del concordato preventivo. Le misure protettive scattano già al momento della pubblicazione della domanda "in bianco"

DAL 15 AGOSTO 2020

Servirà la richiesta

Il Codice della crisi subordina l'accesso alle misure protettive alla richiesta del debitore. L'effetto è immediato dalla data di iscrizione della domanda, ma il presidente del tribunale convoca entro 30 giorni un'udienza per confermarle o revocarle e precisare la loro durata

LA RIFORMA DEI FALLIMENTI

Dal 15 agosto Al via il Codice che introduce l'allerta

- Il Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 14 del 2019) sarà operativo dal 15 agosto 2020
- Tra le novità c'è la procedura di allerta, che punta a far emergere la crisi prima che sia conclamata per risolverla per tempo
- Il Governo ha approvato il 13 febbraio il decreto correttivo al Codice, che deve ora essere esaminato dalle commissioni parlamentari

Le procedure concorsuali

STRUMENTI A CONFRONTO

Le procedure concorsuali avviate in tribunale negli ultimi anni.



CONCORDATI PREVENTIVI

Il numero delle nuove procedure e la durata nei tribunali con più procedimenti nel 2018



Fonte: elaborazione su dati del ministero della Giustizia, direzione generale di Statistica